



Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del «\$\$\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 12, 103 e 106 capoversi 1 e 2^{bis} della legge federale del 19 dicembre 1958² sulla circolazione stradale (LCStr),

Art. 2 lett. e

e. *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 4 cpv. 1–4^{bis}

¹ Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall'approvazione del tipo.

² Sono esonerati dall'approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

⁴ Importatori e fabbricanti possono richiedere un'approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo.

^{4bis} I veicoli e i telai esonerati dall'approvazione del tipo sono soggetti all'esame secondo gli articoli 29–31 dell'ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze

¹ RS 741.511

² RS 741.01

³ RS 741.41

tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.

Art. 6 cpv. 3

³ Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 13 cpv. 1 lett. c

c. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 21

Concerne soltanto il testo tedesco

Capitolo 4 (art. 32–42)

Abrogato

Art. 45 Esecuzione

¹ Per l'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In particolare disciplina:

- a. le procedure di trasmissione per lo scambio di documenti;
- b. l'esonero dall'approvazione del tipo.

² In casi particolari può concedere deroghe per il rilascio di un'approvazione del tipo ai sensi degli articoli 3 e 13, per l'esonero dall'approvazione del tipo ai sensi dell'articolo 4 e per le approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale di cui all'articolo 15.

³ Oltre all'esame della conformità giusta gli articoli 26 e seguenti, esso può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.

Art. 47

Abrogato

II

L'allegato 3 è abrogato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione,